



COMUNE DI BALMUCCIA

Via Roma, 1 – 13020 Balmuccia (VC)

Tel/Fax 0163/735945

Email: balmuccia@ruparpiemonte.it

PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 25/08/2026

OGGETTO: Progetto "Coltivazione mineraria e recupero ambientale della miniera di olivina", località "Giavine Rosse".

Concessione amministrativa del diritto d'uso decennale - Competenza comunale.

Redazione di perizia ai sensi del capo V° D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R – art. 6, comma 3, lett. a) della L.R. n. 29/2009.

Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa.

CIG: BBF45BF184.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che in data 20.12.2024 la Società Balmuccia Mineraria S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale della Regione Piemonte domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto denominato "Coltivazione mineraria e recupero ambientale della miniera di olivina a cielo aperto in località "Giavine Rosse" del comune di Balmuccia (VC)";

VISTA la "Convocazione della Conferenza di Servizi decisoria. D.lgs. 152/2006 art. 27 bis e L.R. 13/2023 - Fase di valutazione della procedura di VIA - Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi della L.R. 13/2023 e dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 inerente il progetto "Coltivazione mineraria e recupero ambientale della miniera di olivina a cielo aperto in località 'Giavine Rosse' del Comune di Balmuccia (VC)". Pos. 2024-03/VAL. Cod. C0125V";

DATO ATTO che:

- nel Comune di Balmuccia (VC) è stata accertata la presenza di usi civici che hanno comportato l'emanazione di provvedimenti di cui alla legge 1766 del 16 giugno 1927, tuttavia, i terreni non sono mai stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766/1927; il Comune pertanto rientra tra quelli per i quali è necessario procedere all'accertamento demaniale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 29/2009 al fine di individuare con certezza l'attuale localizzazione delle aree gravate da uso civico;

- in base alla documentazione depositata agli atti del Settore regionale competente, non si può escludere la possibilità che i terreni individuati per il progetto di coltivazione mineraria siano soggetti a diritti di uso civico;

VISTE le comunicazioni della Regione Piemonte – Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri-Usi Civici:

- Prot. 15287 del 02.04.2025, in atti;
- Prot. 60166 del 15.12.2025, in atti;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica n. 17 del 29.01.2026 di affidamento incarico per la redazione di “Relazione di Accertamento demaniale di iniziativa comunale”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02.03.2026 di “Avvio del procedimento per la redazione della relazione di accertamento demaniale di iniziativa comunale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 29/2009”;

RITENUTO che la coltivazione mineraria del sito “Giavine Rosse” riveste un’importanza fondamentale per il Comune di Balmuccia, in considerazione sia degli introiti derivanti dall’escavazione (in quanto l’art. 26 della L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive" prevede che i titolari di autorizzazione di cave e miniere versino annualmente un onere per il diritto di escavazione computato sul volume di materiale estratto nonché il pagamento di un canone concessorio o di un indennizzo economico a favore dell’Ente) che da quelli derivanti dalla Concessione amministrativa con mutamento temporaneo della destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. A) della L.R. 29/2009;

RITENUTO altresì, a prescindere dall’interesse economico diretto, che la valorizzazione della risorsa mineraria si traduca comunque in una ricaduta positiva a livello generale, soprattutto nell’attuale momento economico, mediante l’insediamento di attività produttive in grado di generare benessere nella comunità locale grazie alla creazione di opportunità lavorative concrete, sia di tipo diretto che nell’indotto;

RICHIAMATO quanto indicato nelle comunicazioni della Regione Piemonte – Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri-Usi Civici Prot. 15287 del 02.04.2025, Prot. 29133 del 20.06.2025 e Prot. 60166 del 15.12.2025, in atti, in relazione alla necessità di ottenimento della Concessione amministrativa con mutamento temporaneo della destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. A) della L.R. 29/2009;

DATO ATTO che la concessione amministrativa con mutamento temporaneo della destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. a) della Legge Regionale del Piemonte n. 29/2009 è un atto con cui un Comune concede a terzi l’uso di un terreno gravato da uso civico, autorizzando temporaneamente un’utilizzazione diversa da quella tradizionale agro-silvo-pastorale;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- riguarda i terreni di proprietà collettiva o di demanio civico;
- la concessione deve garantire un reale beneficio economico alla popolazione locale o comunque non compromettere in modo permanente la natura del fondo;
- il mutamento d’uso e la concessione sono limitati nel tempo e non comportano la perdita definitiva della natura civica del terreno;
- per i periodi lunghi o superfici estese, è richiesto il parere vincolante o l’autorizzazione della Regione;

- ai sensi della L.R. 29/2009, art. 6, comma 3, lett. a), è necessario, nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che, modificando preesistenti concessioni, ne estendono la superficie oltre tale limite, il parere obbligatorio e vincolante della Regione;

VISTE:

- l'istanza presentata tramite PEC al protocollo dell'Ente in data 24.08.2026 n. 2308 da parte della ditta Balmuccia Mineraria s.r.l. con sede in Via Molino, 3 – 36040 Pedemonte (VI) – C.F. e P.IVA 01682490022 finalizzata a ottenere la concessione amministrativa di proprietà collettiva;
- l'integrazione all'istanza presentata tramite PEC al protocollo dell'Ente in data 25.08.2026 n. 2309 contenente planimetria delle aree;

CONSIDERATO, quindi, che la competenza dell'autorizzazione è comunale (ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) della L.R. n.29/2009 primo periodo e art. 24, comma 2 del D.P.G.R. n. 8/R-2016) per periodi inferiori ai 10 (dieci) anni;

CONSIDERATO che l'istanza in questione avrebbe dovuto essere presentata tramite SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) ai sensi del D.P.R. 160/2010 in quanto rappresenta l'unico canale digitale valido per qualsiasi adempimento amministrativo, avvio, modifica o cessazione che riguardi un'attività produttiva, artigianale, commerciale o di servizi;

DATO ATTO che:

- lo sportello SUAP, collegato al portale <https://www.impresainungiorno.gov.it/>, non presenta una casistica o un codice intervento specifico per questa tipologia di pratica;
- è stata inoltrata alla struttura competente apposita segnalazione finalizzata alla risoluzione della problematica riscontrata;

RAVVISATA la necessità di avvalersi di professionalità esterne all'Ente in possesso delle necessarie competenze in materia di Uso Civico;

RITENUTO opportuno, comunque, di procedere celermente all'affidamento delle prestazioni in oggetto, per quanto di competenza comunale e nelle more della definizione della idonea casistica, al fine di velocizzare il procedimento così come anche indicato nella legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 18.10.2021 con la quale è stata affidata la Responsabilità dei Servizi inerenti alla 3^a Area “Pianificazione e Gestione del Territorio” al Sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 23, della L. 388 del 23.12.2000;

DATO ATTO, quindi, che, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto, il RUP è il sig. Moreno Uffredi – Sindaco;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento indicato in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento incarico per la redazione di perizia in relazione all’ottenimento di concessione amministrativa del diritto d’uso decennale – competenza comunale;
- Importo del contratto: € 6.200,00 oltre cassa previdenza la 5% pari a € 310,00 e IVA al 22% pari a € 1.432,20 per un totale complessivo di € 7.942,20;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- l’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso Decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip – MEPA e/o a soggetti aggregatori, centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRECISATO che per l'affidamento in parola si è provveduto all'acquisizione di CIG, indicato in oggetto, mediante il portale "Acquistinretepa" gestito da ANAC;

DATO ATTO che in data 04.06.2026 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 08.06.2026, alle ore 17:00), tramite la piattaforma telematica Acquistinretepa, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico: Studio Associato Geoter s.a. con sede in Corso Cairoli, 46 – 28921 Verbania (VB) – C.F. e P.IVA 01372610038 in considerazione, anche dell'incarico già conferito ad un associato di cui alla determinazione n. 17 del 29.01.2026 sopra richiamata e strettamente legata al presente affidamento;

VISTA l'offerta ricevuta ammontante a € 6.200,00 oltre cassa previdenza la 5% pari a € 310,00 e IVA al 22% pari a € 1.432,20 per un totale complessivo di € 7.942,20;

VISTO il report della procedura n. 6372005 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare allo Studio Associato Geoter s.a. con sede in Corso Cairoli, 46 – 28921 Verbania (VB) – C.F. e P.IVA 01372610038 le attività in parola per un importo di € 6.200,00 oltre cassa previdenza la 5% pari a € 310,00 e IVA al 22% pari a € 1.432,20 per un totale complessivo di € 7.942,20, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione

appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico in questione mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato da INAIL, in atti;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023 e, infine art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Balmuccia e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1) DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola allo Studio Associato Geoter s.a. con sede in Corso Cairoli, 46 – 28921 Verbania (VB) – C.F. e P.IVA 01372610038, per un importo pari a € 6.200,00 oltre cassa previdenza la 5% pari a € 310,00 e IVA al 22% pari a € 1.432,20 per un totale complessivo di € 7.942,20, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2) DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, così come indicato nella tabella contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sul capitolo 8580/26/1 codice 08.01.2 – Titolo II “spese in conto capitale”, del bilancio di previsione anno 2026 che presenta adeguata disponibilità;
- 3) DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'operatore economico incaricato, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 6) DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto;
- 7) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è il sig. Moreno Uffredi – Sindaco, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 18.10.2021;
- 8) DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in questione mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato da INAIL, in atti;
- 9) DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023 e, infine art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Balmuccia e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- 10) DI DEMANDARE al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;
- 11) DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) per il Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- 12) DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.
- 13) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line (profilo del committente) per 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Moreno Uffredi